

**DETERMINAZIONE DSAI/7/2026/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI AI FINI DEL SERVIZIO DI RIACCENSIONE DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 24 aprile 2026

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 marzo 2018, 122/2018/S/eel (di seguito: deliberazione 122/2018/S/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel recante "Verifica di conformità di proposte di modifica del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete per l'implementazione del regolamento UE 2017/2196" (di seguito deliberazione 546/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 9 giugno 2020, 211/2020/R/eel recante "Interventi regolatori per l'implementazione nazionale del Regolamento UE 2017/2196 in materia di emergenza e ripristino del sistema elettrico" (di seguito: documento per la consultazione 211/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 324/2020/R/eel recante "Meccanismo premiale per l'adeguamento degli impianti di produzione alle previsioni in materia di ripristino del sistema elettrico ai sensi del Regolamento UE 2017/2196" (di seguito: deliberazione 324/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2021, 55/2021/R/eel recante “Verifica di conformità della nuova versione del piano di riaccensione nazionale come aggiornata in esito alla deliberazione dell’Autorità 324/2020/R/eel” (di seguito: deliberazione 55/2021/R/eel);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2025, 334/2025/E/eel (di seguito: deliberazione 334/2025/E/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete) e il relativo Allegato A.10, “Piano di rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico nazionale” (di seguito anche PdRR);
- la comunicazione di Terna S.p.A. dell’8 febbraio 2019, acquisita con prot. Autorità 3519 del 12 febbraio 2019 (di seguito: comunicazione dell’8 febbraio 2019);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 22 marzo 2019, acquisita con prot. Autorità 7446 e 7447 del 26 marzo 2019 (di seguito: comunicazione del 22 marzo 2019);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 19 gennaio 2021, acquisita con prot. Autorità 2636 del 20 gennaio 2021 (di seguito: comunicazione 19 gennaio 2021).

#### CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Emergency & Restoration* definisce le modalità di funzionamento del sistema elettrico in condizioni di emergenza e ripristino valide per tutti i paesi membri dell’Unione Europea e riporta le principali previsioni a cui devono conformarsi, tra gli altri, i gestori delle reti di trasmissione (*Transmission System Operator*, di seguito anche TSO), le imprese distributrici (*Distribution System Operator* - DSO) e gli utenti rilevanti della rete (*Significant Grid Users* - SGU); ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5 del citato Regolamento, ciascun TSO è tenuto ad adottare il piano di difesa e il piano di ripristino del sistema elettrico, in coerenza con le disposizioni rispettivamente degli articoli 11 e 23 del medesimo Regolamento;
- l’implementazione nazionale del Regolamento *Emergency & Restoration* ha richiesto l’aggiornamento da parte di Terna S.p.A., in qualità di TSO, del PdRR con cui sono stati individuati nuovi “*nuclei di ripartenza*” del sistema elettrico (porzioni di rete in tensione, contenenti una o più unità di produzione, idonee a rialimentare un’area di carico), ivi inserendovi impianti di generazione che non erano mai stati chiamati in precedenza a erogare il servizio di ripristino del sistema

elettrico e sono stati fissati i requisiti tecnici previsti per detti impianti; in particolare, per tali impianti gli interventi richiesti riguardavano tre distinte tipologie:

- capacità di *black start*, ossia la capacità per l'impianto di ripartire in assenza di tensione di rete;
  - installazione di un dispositivo ILF (Integratore Locale di Frequenza), necessario per sostenere il funzionamento delle isole di carico mantenendo la frequenza al valore nominale di 50 Hz;
  - adeguamento dei sistemi di alimentazione di riserva atti a garantire la conduzione degli impianti e la comunicazione durante le fasi di ripristino del sistema elettrico per un tempo almeno pari a 24 ore (di seguito anche sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore);
- Terna con la comunicazione del 22 marzo 2019 ha notificato ai titolari degli impianti di generazione inseriti nel piano di riaccensione (già presenti nelle versioni precedenti del piano o di nuova inclusione) le misure da implementare per consentirne l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration*, indicando anche le relative tempistiche; in particolare, per i sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore l'adeguamento era richiesto entro il 18 dicembre 2022 (come previsto dall'articolo 55 del Regolamento *Emergency & Restoration*);
  - l'Autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del Regolamento *Emergency & Restoration*, con la deliberazione 546/2019/R/eel, ha verificato positivamente la conformità al medesimo Regolamento delle modifiche al Codice di Rete (ivi inclusa la nuova versione del PdRR), inviate da Terna S.p.A. con le comunicazioni dell'8 febbraio e del 22 marzo 2019;
  - con la deliberazione 324/2020/R/eel, approvata a seguito del documento per la consultazione 211/2020/R/eel, l'Autorità:
    - (i) ha previsto l'espletamento da parte di Terna S.p.A. di una ulteriore fase istruttoria finalizzata a confermare o meno l'inclusione degli impianti inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza, di cui alla comunicazione del 22 marzo 2019, con il coinvolgimento dei titolari dei nuovi impianti di produzione interessati (articolo 1);
    - (ii) ha fissato al 18 dicembre 2022 il termine ultimo per il completamento degli adeguamenti richiesti in materia di installazione dell'ILF e dell'attivazione della capacità di *black start*, allineandolo con quanto già previsto per i sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore (articolo 2, co.1);
    - (iii) ha introdotto un meccanismo premiale finalizzato a stimolare l'adeguamento anticipato degli impianti di produzione rispetto al termine ultimo del 18 dicembre 2022 (articolo 3);
  - all'esito del supplemento istruttorio svolto, Terna S.p.A. ha comunicato agli operatori interessati, in data 19 gennaio 2021, la conferma dell'inclusione degli impianti nel PdRR, ivi compreso l'impianto denominato "Premadio" gestito da A2A S.p.A.;

- con deliberazione 55/2021/R/eel l’Autorità ha verificato positivamente il PdRR come aggiornato da Terna S.p.A., in esito al richiesto supplemento istruttorio.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 334/2025/E/eel, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese produttrici di energia elettrica, tra cui A2A S.p.A. (di seguito anche A2A o società), in materia di adeguamento degli impianti ai fini del servizio di riaccensione del sistema elettrico nazionale ai sensi dell’Allegato A.10 del Codice di Rete;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 5-6 novembre 2025, una verifica ispettiva in Grosio (SO) per la verifica dell’adeguamento dell’impianto di produzione di energia elettrica gestita dalla società, denominato “Premadio”;
- in sede di verifica ispettiva è stato chiesto, tra l’altro, alla società di fornire chiarimenti in merito alle tempistiche di progettazione e realizzazione degli adeguamenti per i sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore del citato impianto che dovevano essere ultimati entro il 18 dicembre 2022 (punto 4.1 della *check list*);
- la società ha dichiarato, in merito al quesito del precedente alinea, che la messa in servizio del nuovo sistema di alimentazione di riserva a 24 ore, collaudato in data 15-16 dicembre 2023, risulta essere avvenuta oltre il termine previsto per effetto di circostanze straordinarie ed esogene (quali la necessità emersa il 22 settembre 2021 di avviare operazioni “*nell’ambito delle attività di riassetto della stazione di Premadio ai fini della garanzia dell’alimentazione del sistema elettrico per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026*” nonché il “*conflitto russo-ucraino e la crescente complessità nel contesto geopolitico internazionale*” del 2022), che avrebbero comportato, rispettivamente, una ridefinizione delle priorità di intervento sull’impianto e difficoltà di approvvigionamento di materiali e componentistica tecnica; la società ha inoltre rappresentato che, prima della realizzazione del nuovo sistema di alimentazione di riserva a 24 ore, l’impianto era dotato di una diversa configurazione tecnica che, secondo A2A S.p.A., sarebbe stata idonea a garantire i requisiti previsti dal Regolamento *Emergency & Restoration*; in relazione a tale configurazione, la società ha dichiarato di aver richiesto nel 2020 un riscontro a Terna S.p.A. e, in assenza di risposta, di essersi comunque attivata sin dal novembre 2020 “*per la progettazione e le attività propedeutiche all’inserimento a budget e successiva realizzazione di un nuovo sistema di alimentazione di riserva*”, poi completato nel dicembre 2023 (punti 4.1 e 4.2 della *check list* e doc 4.2.b allegato);
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata è emerso che la società ha completato l’adeguamento dei sistemi di alimentazione di riserva atti a garantire la funzionalità dell’impianto denominato “Premadio” per 24 ore solo il 16 dicembre 2023, anziché entro il termine ultimo del 18 dicembre 2022,

previsto dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione 324/2020/R/eel. In particolare, A2A S.p.A., una volta acquisita, con la comunicazione di Terna S.p.A. del 19 gennaio 2021 e con la deliberazione 55/2021/R/eel, la conferma definitiva dell'inclusione dell'impianto denominato "Premadio" nel PdRR e, conseguentemente, del relativo obbligo di adeguamento entro il 18 dicembre 2022, non si è attivata con la necessaria tempestività per dare attuazione agli interventi richiesti; ciò emerge, tra l'altro, dal fatto che, nonostante la società abbia dichiarato di aver avviato sin dal novembre 2020 la progettazione e le attività propedeutiche all'inserimento a *budget* e la successiva realizzazione di un nuovo sistema di alimentazione di riserva, il contratto di fornitura e installazione del nuovo sistema risulta essere stato sottoscritto solo a fine novembre 2022 ossia a ridosso della scadenza prevista dalla regolazione, con conseguente inevitabile slittamento delle fasi realizzative nel 2023; inoltre, la società ha fatto affidamento, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di adeguamento dell'impianto, su una soluzione tecnica alternativa pur in assenza di un formale e positivo riscontro da parte di Terna S.p.A.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del

Collegio dell’Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di A2A S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81 e di cui all’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la condotta della società è in contrasto con la regolazione prescritta dall’Autorità in attuazione del Regolamento *Emergency & Restoration*, volta a garantire che gli impianti inclusi nel PdRR siano tempestivamente dotati dei requisiti strutturali necessari a rendere disponibile il servizio di ripristino, quale servizio di pubblica utilità finalizzato a garantire la continuità ed affidabilità all’esercizio del sistema elettrico. Sul punto rileva che la condotta contestata ha riguardato il solo impianto di produzione di energia elettrica denominato “Premadio” e si è protratta dal 18 dicembre 2022 al 16 dicembre 2023 avendo la società in sede di verifica ispettiva – e quindi prima dell’avvio del presente procedimento sanzionatorio – dichiarato e documentato (punto 4.2 della *check list* e doc. 4.2.b allegato) l’adeguamento del suddetto impianto alle prescrizioni del Regolamento *Emergency & Restoration*;
  - con riferimento al criterio dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti;
  - con riferimento al *criterio della personalità dell’agente*, rileva ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento sanzioni che la società sia stata sanzionata con deliberazione dell’Autorità 122/2018/S/eel per violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica;
  - infine, in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva, dall’ultimo bilancio d’esercizio disponibile, relativo all’anno 2024, che la società ha realizzato un fatturato pari a 8.752.816.508 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 155.940 (centocinquantacinquemilanovecentoquaranta).

## DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di A2A S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di una violazione in materia di adeguamento degli impianti ai fini del servizio di riaccensione del sistema elettrico nazionale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 155.940 (centocinquantacinquemilanovecentoquaranta);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **“Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA”** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando **“Vai al pagamento”** e poi **“Crea pagamento spontaneo”** ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel **“Dettaglio pagamento”** **“Fondo Sanzioni Arera”**, l'importo ridotto di **euro 51.980** nonchè, nel campo causale, **“Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/7/2026/eel”**;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a A2A S.p.A. (P.IVA 11957540153) mediante PEC all'indirizzo [a2a@pec.a2a.eu](mailto:a2a@pec.a2a.eu) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 24 aprile 2026

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*